

Torino, 24 novembre 2011

Ai sigg. Clienti

CIRCOLARE INFORMATIVA

OGGETTO: D.L. 98/2011 – Art. 27 Contribuenti Minimi

Gent. Cliente,
proseguo una serie di circolari informative per mettervi a conoscenza dei cambiamenti di **maggior interesse** avvenuti nei giorni scorsi.

La presente circolare informa in merito alla possibile fuoriuscita dal Regime dei Contribuenti Minimi.

L'accesso al regime agevolato rimane all'incirca identico; regole da rispettare.

Che:

- Il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività alcuna attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata;
- L'attività che si va ad iniziare non è una mera prosecuzione di altra identica precedente;
- L'attività che si prosegue di diverso soggetto non ha avuto ricavi superiori ai 30.000 euro.

Al fine del riconoscimento dei contribuenti minimi non ci sono cambiamenti :

1. nell'anno solare precedente:
 - non ricavi superiori a 30.000 euro (incassati);
 - no esportazioni;
 - no spese per dipendenti , collaboratori, borse di studio (si collaborazioni occasionali)
2. nel triennio solare precedente no acquisti di beni strumentali superiori a 15.000 euro.

L'art. 27 della Decreto Legge 98/2011 detto Manovra d'Estate ha **cambiato** l'arco temporale di applicazione del regime;

1. non può essere superiore al quarto anno successivo a quello di inizio dell'attività;
2. e comunque non oltre al 35esimo anno anagrafico del contribuente.

È chiaro che se si fuoriesce dal regime in quanto o si fatturano ed incassano ricavi superiori ai 30.000 euro, o che si paghino dipendenti, o si effettuino esportazioni, la fuoriuscita parte dall'anno successivo la fattispecie ed il contribuente diventa un contribuente ordinario. Quindi si è soggetti IRE, IRAP (eventualmente), IVA in forma ordinaria e Studi di Settore (eventuale).

Nel caso in cui, invece, si fuoriesce perché o si è incominciata l'attività prima del 2008 (proseguita nel regime dei Minimi), o si è superato il solo limite anagrafico dei 35 anni, si ricade in un regime al confine fra i due battezzato dei "Minimi Residuali" o "Ex Minimi".

I cui obblighi e semplificazioni sono:

- obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi ma esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- obbligo di versamento dell'IVA annualmente ma esonero dalle liquidazioni e versamenti periodi rilevanti ai fini IVA;

ANGESIA Dott. Francesco

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

- determinazione delle imposte sul reddito IRE ai sensi del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (vedi ad es. ripresa degli ammortamenti, ecc.) ma esonero dalla soggettività IRAP e Studi di Settore;

Per opzione si potrebbe anche decidere di diventare da subito un contribuente ordinario.
Occorrerà caso per caso andare ad analizzare la situazione personale.

Per ulteriori informazioni vi invito a contattarmi.

Angesia Francesco